

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 23512 del 19/12/2019 BOLOGNA

Proposta: DPG/2019/23958 del 19/12/2019

Struttura proponente: SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI
E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA SCHEDA TECNICA DEI SOTTOPRODOTTI
DENOMINATI "RESIDUI E SFRIDI DI MATERIE PLASTICHE"

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI,
BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI

Firmatario: CRISTINA GOVONI in qualità di Responsabile di servizio

**Responsabile del
procedimento:** Cristina Govoni

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 "Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996 n. 31 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)";
- il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264 "Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti";
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale 3 maggio 2016, n. 67 "Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) (Proposta della Giunta regionale in data 8 gennaio 2016, n. 1)";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2260 del 2016 "Istituzione dell'Elenco regionale dei sottoprodotti";
- la determinazione 5 luglio 2016, n. 10718 "Istituzione coordinamento permanente con le associazioni di categoria finalizzato alla individuazione da parte delle imprese dei sottoprodotti di cui all'articolo 184 bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel rispetto della normativa di settore, previsto all'art. 3 della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16";

Premesso che:

- la direttiva europea 2008/98/CE, all'articolo 5, stabilisce le condizioni da soddisfare affinché sostanze o oggetti specifici siano considerati sottoprodotti e non rifiuti;
- la normativa italiana di recepimento, all'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006, qualifica come sottoprodotto e non rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
 - a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
 - b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di

produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
 - d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana;
- l'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 16/2015 prevede che entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore la Regione attivi un coordinamento permanente con le associazioni di categoria finalizzato alla individuazione da parte delle imprese dei sottoprodotti di cui all'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006, nel rispetto della normativa di settore al fine di favorire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti di cui all'art. 1, comma 6;
 - il Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 67 del 3 maggio 2016, ai fini della prevenzione della produzione di particolari tipologie di rifiuti speciali prevede la possibilità di istituire un tavolo di lavoro, costituito dai maggiori portatori di interesse, per l'identificazione di sottoprodotti e lo studio delle condizioni che ne agevolano l'utilizzo;

Dato atto che:

- con determinazione n. 10718/2016 è stato costituito il Coordinamento permanente sottoprodotti (di seguito, Coordinamento) formato da rappresentanti della Regione Emilia-Romagna, di ARPAE Emilia-Romagna, del Tavolo Regionale dell'Imprenditoria, di Confindustria Emilia-Romagna e di Coldiretti Emilia-Romagna;
- il Coordinamento ha ricevuto il mandato di definire buone pratiche tecniche e gestionali che, nel rispetto delle normative vigenti ed in particolare dell'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006, possano consentire di individuare, caso per caso, da parte delle imprese, determinati sottoprodotti nell'ambito dei diversi cicli produttivi;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 2260 del 2016, con la quale è stato istituito l'Elenco regionale dei sottoprodotti presso la Regione Emilia-Romagna; è stato dato mandato al Responsabile del Servizio giuridico dell'ambiente, rifiuti, bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali di formalizzare con determina le caratteristiche dei processi produttivi e dei sottoprodotti da essi derivanti per le filiere individuate nell'ambito del Coordinamento; è stato disposto che le

imprese regionali possano richiedere l'iscrizione all'Elenco nei casi in cui il proprio processo produttivo e le sostanze o oggetti da esso derivanti rispettino le caratteristiche individuate con la sopra citata determina e sussistano i requisiti ai sensi della normativa vigente per la qualifica di tali sostanze e/o oggetti come sottoprodotti;

Considerato che:

- il Coordinamento ha analizzato il processo di produzione dei residui della lavorazione di materie plastiche e sfridi ottenuti dalla macinazione di tali residui;
- nell'ambito di tale Coordinamento sono state valutate e condivise come risulta dai documenti agli atti del Servizio Giuridico dell'Ambiente, rifiuti, bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali, le caratteristiche tecniche e gestionali che consentono di qualificare tali residui di produzione come sottoprodotti nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-bis del d.lgs. n. 152 del 2006;

Ritenuto, quindi, di:

- approvare la scheda in cui sono riportate le caratteristiche del processo di produzione dei residui e degli sfridi di materie plastiche;
- disporre che le imprese che producono i residui e gli sfridi di materie plastiche aventi le caratteristiche indicate nella scheda sopra indicata possano richiedere l'iscrizione nell'"Elenco regionale dei sottoprodotti" nel rispetto delle ulteriori condizioni stabilite dalla deliberazione di Giunta n. 2260 del 2016 per tale iscrizione;

Dato atto del parere allegato;

d e t e r m i n a

per le ragioni in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare la scheda relativa ai sottoprodotti denominati "Residui e sfridi di materie plastiche" - Processo produttivo n. 8 allegato parte integrante della presente determinazione;
2. di disporre che le imprese che producono i residui derivanti dal processo produttivo avente le caratteristiche indicate nella scheda di cui al punto 1) della presente determinazione possano richiedere l'iscrizione nell'"Elenco regionale dei sottoprodotti" nel rispetto delle ulteriori condizioni stabilite dalla deliberazione di Giunta n. 2260 del 2016 per tale iscrizione;

3. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Scheda relativa ai sottoprodotti denominati "Residui e sfridi di materie plastiche" - Processo produttivo n. 8

1. Denominazione del sottoprodotto

Residui della lavorazione di materie plastiche e sfridi ottenuti dalla macinazione di tali residui.

2. Tipologia di sottoprodotto

Industria delle plastiche.

3. Descrizione e caratteristiche del sottoprodotto/prodotto

I residui e gli sfridi sono ottenuti nell'ambito della produzione di oggetti plastici destinati al contatto con gli alimenti.

Residui della lavorazione di materie plastiche

I residui di lavorazione delle materie plastiche costituiti da rifili di taglio delle attività di tranciatura del prodotto finito o rifilatura del semilavorato che non rispecchiano le specifiche di vendita.

Tali residui possono essere stoccati in appositi contenitori ovvero inviati alla macinazione diretta in linea. Tali residui possono anche essere stoccati per essere successivamente conferiti a terzi.

I residui di lavorazione sono raccolti in apposite ceste o cavalletti metallici protetti da agenti atmosferici e stoccati all'interno di locali chiusi.

Sfridi

I prodotti "sfridi" derivano dalla macinazione dei residui della lavorazione di materie plastiche e si presentano come scaglie granulate di dimensioni inferiori a 60 mm.

Gli sfridi sono stoccati all'interno di *big-bag*, in cassoni metallici ovvero in altre tipologie di idonei contenitori.

Gli sfridi vengono normalmente stoccati all'interno di locali protetti dagli agenti atmosferici oppure vengono depositati

all'esterno solo se opportunamente protetti dal rischio di contaminazione o esposizione diretta alla luce solare.

4. Utilizzo

L'utilizzo dei residui e degli sfridi può avvenire nello stesso processo produttivo oppure esternamente ad esso per la produzione di prodotti finiti o semilavorati in materiale plastico.

L'utilizzatore dei residui e degli sfridi è un'industria per la produzione di semilavorati o prodotti finiti in materiale plastico.

5. Trattamenti

I residui sono sottoposti ad un trattamento meccanico di triturazione-macinazione al fine di ridurre il loro volume e consentire il loro reimpiego come sfridi (prodotto).

Gli sfridi sono utilizzati senza necessità di trattamenti.

6. Requisiti standard di prodotto

Con riferimento allo specifico utilizzo deve rispettare tutti i requisiti relativi ai prodotti ed alla protezione della salute e dell'ambiente e non deve causare impatti negativi sull'ambiente e la salute umana.

I residui e gli sfridi devono rispondere ai requisiti tecnico-prestazionali previsti dalla norma UNI 10667-1:2017.

7. Aspetti gestionali deposito, etichettatura, movimentazione e trasporto

Nelle fasi di raccolta, deposito, movimentazione e trasporto non devono avvenire commistioni con rifiuti o altre sostanze e materiali. Tali fasi devono essere gestite nel rispetto della normativa vigente.

In proposito si indicano le seguenti regole di buona pratica.

I residui sono raccolti in apposite ceste o cavalletti metallici protetti da agenti atmosferici e sono depositati all'interno di locali chiusi.

Gli sfridi sono raccolti all'interno di *big-bag*, in cassoni metallici ovvero in altre tipologie di idonei contenitori e sono

normalmente depositati all'interno di locali protetti dagli agenti atmosferici oppure all'esterno solo se opportunamente protetti dal rischio di contaminazione o esposizione diretta alla luce solare.

Il deposito deve essere effettuato con modalità che garantiscano l'integrità delle caratteristiche del residuo e la non compromissione del suo successivo utilizzo.

Il deposito deve avvenire in tempi che siano congrui con il requisito della certezza del successivo utilizzo. In proposito è stato ritenuto congruo un tempo di deposito massimo di 3 anni dalla data di produzione del sottoprodotto.

I contenitori in cui sono depositati i residui e gli sfridi sono etichettati al fine di identificarne il contenuto, il peso ed il lotto in modo che ne sia assicurata la tracciabilità. L'etichetta contiene, di norma, le seguenti informazioni:

- indicazione della tipologia di sottoprodotto/prodotto ("Residuo da macinare" o "Sfrido Macinato");
- identificazione del Produttore;
- elementi di identificazione del lotto;
- identificazione del materiale ai fini di riutilizzo (UNI EN ISO 1043-1) (Simbolo materiale plastico);
- massa netta in chilogrammi;
- rispondenza alla norma tecnica di riferimento (Sottoprodotto conforme alla UNI 10667-1:2017);
- ogni altra indicazione prevista dalla legislazione vigente.

La movimentazione dei sottoprodotti/prodotti all'interno dell'azienda produttrice e in sede di trasporto deve avvenire in modo che sia evitata ogni possibile contaminazione del suolo e dei corpi superficiali e/o sotterranei.

Il trasporto dei sottoprodotti/prodotti viene effettuato utilizzando automezzi chiusi al fine di garantire una adeguata protezione dagli agenti atmosferici. I sottoprodotti/prodotti nelle fasi di trasporto sono adeguatamente etichettati per garantire l'identificabilità e la tracciabilità del contenuto di ogni unità di movimentazione (come previsto nel paragrafo precedente). Il carico è accompagnato da un documento di trasporto

con indicazione dell'identità e del lotto di ogni singola unità di movimentazione.